



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 70824

Addì, 25/02/2019

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Pubbliche Affissioni ed altri Servizi connessi. Verifica congruità offerta economica.

Spett.A.P.L.
AziendaPubblicitaria
Ligure
Calata Gadda m200 Y
16128 Genova
PEC: coop_apl@pec.it

Con riferimento alla procedura in oggetto, in data 25 febbraio 2019, in qualità di R.U.P., ho comunicato in seduta pubblica l'esito negativo della verifica di congruità sull'offerta da Voi presentata.

La valutazione di congruità dell'offerta è stata riesaminata alla luce delle giustificazioni presentate all'ufficio (prot. N. 48456) ed illustrate nel corso dell'incontro tenutosi in data 6 febbraio 2019.

Nel merito si osserva quanto segue.

Codesta Ditta ha rilevato che le Tabelle Ministeriali assunte per il calcolo del lavoro medio siano costruite su basi statistiche e che, conseguentemente i valori ivi contenuti rappresentino un parametro di congruità dell'offerta, ma non un limite inderogabile. A sostegno di tale tesi viene indicata (in nota 1 del documento prodotto) massima giurisprudenziale del Consiglio di Stato e viene depositata altra massima, sempre del Consiglio di Stato, attestante che i valori del costo del lavoro risultanti dalle Tabelle Ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma pur sempre un parametro di valutazione dell'offerta.

GENOVA
MORE THAN THIS

Direzione Politiche delle Entrate
Settore Imposte e Canoni
16149 Genova – Via Cantore, 3
Tel. 010 5575442/451 - Fax 0105575432
e-mail: segreteriatributi@comue.genova.it



COMUNE DI GENOVA

Stante quanto sopra, per quanto riguarda il punto relativo al “denominatore” monte ore mediamente lavorate riportato dalle Tabelle in 1548, si ritiene che lo stesso possa essere aumentato, come richiesto, di 61 ore per le festività infrasettimanali in quanto, come già rilevato dalla sentenza Tar Liguria del 30/10/2018 n. 870, queste, qualora il servizio non venga svolto non comportano ulteriori costi a carico del Datore di lavoro per sostituzione del personale.

Per quanto riguarda invece le ore previste dalle Tabelle Ministeriali relative alle Assemblee sindacali, malattia, gravidanza, infortunio, diritto allo studio si ritiene che le stesse costituiscano diritti imprescindibili dei lavoratori e come tali non ne possa essere esclusa la fruizione in corso di esecuzione del contratto per la cui aggiudicazione si concorre e quindi non sia consentito prendere a parametro per discostarsi dal valore medio ministeriale ciò che è accaduto in azienda in periodi precedenti.

Stante quanto sopra il valore relativo al “denominatore” monte ore mediamente lavorate viene quantificato in 1609 (1548 Tab. Min. + 61 fest. infrasett.).

Sempre in relazione al conteggio in oggetto ritengo, in riferimento al “numeratore” costo medio annuo che siano accoglibili i rilievi circa il fatto che la Tabella Ministeriale preveda un’anzianità media del lavoratore di tre scatti, mentre nella realtà aziendale vi siano lavoratori con un solo scatto di anzianità e lavoratori senza anzianità. Dette circostanze rivestono carattere di oggettività e, come tali, sono degne di essere accolte, anche considerato quanto indicato nella giurisprudenza già citata.

Il calcolo della congruità viene aggiornato tenendo conto di quanto sopra.

Per quanto riguarda l’indennità di funzione occorre osservare che, non essendo prevista dalle Tabelle Ministeriali per la tipologia dei lavoratori contemplata nell’offerta, già non era stata oggetto di conteggio.

Anche per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assistenziali, il TFR e la sua rivalutazione, il calcolo viene aggiornato tenendo conto delle osservazioni precedenti.

Per quanto riguarda invece la previdenza complementare ritengo che, ancorché nella relazione venga affermato che oggi in azienda nessun lavoratore vi abbia aderito, non sia escludibile che ciò possa avvenire in futuro, a seguito di eventuali nuove assunzioni in sostituzione, in quanto opzione attivabile dal lavoratore entro i primi 6 mesi dall’assunzione essendo anche questo un diritto previsto per il lavoratore. Tale valore medio presente nelle tabelle ministeriali è pertanto da mantenersi nel conteggio del costo orario del lavoro “numeratore”.

In ultimo, circa la richiesta di tener conto dei riflessi sull’IRAP per quanto riguarda il personale svantaggiato, osservo che la medesima è già stata accolta, in quanto la stazione appaltante nel calcolo del costo orario del lavoro già non ha conteggiato l’IRAP in aumento sul costo del lavoro (“numeratore”).



COMUNE DI GENOVA

Considerato quanto sopra argomentato, su conforme valutazione della Commissione, non reputo necessario dover richiedere ulteriore documentazione e ritengo che l'analisi della giustificazione dell'offerta possa ritenersi completata con i seguenti risultati: dal raffronto tra il costo del lavoro evidenziato dalla Coop. Sociale A.P.L. e quello riportato nelle tabelle ministeriali sopracitate l'offerta continua ad essere anomala, in quanto il costo generale del servizio, ricalcolato, risulta pari ad € 292.400,51, e quindi supera di € 15.321,11 l'ammontare dell'offerta presentata in sede di gara pari ad € 277.079,40, come da prospetto verifica costi allegato alla presente comunicazione.

Codesta Spettabile Cooperativa A.P.L. risulta pertanto esclusa dalla procedura in oggetto, come da verbale di seduta pubblica odierna, cronologico n. 49.

La presente viene inviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici.

Autorità giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. LIGURIA, via Fogliensi nn. 2-4 – 16100 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi ai sensi di legge.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pierpaolo Cha